AVV. MASSIMO CLEMENTE
VIA SALARIA, 292
00199 ROMA
TEL 06-8552939
FAX 06-8555873

AVV. GIUSEPPE PIO TORCICOLLO
VIA C. MIRABELLO, 11
00195 ROMA
TEL 06-87777777
FAX 06-37519932

ECC.MO CONSIGLIO DI STATO
IN SEDE GIURISDIZIONALE

RICORSO IN APPELLO
IN MATERIA DI OTTEMPERANZA

[redacted] tutti rappresentati e difesi, giusta procura speciale allegata al presente atto, dall'Avv. Massimo Clemente (C.F.: CLM MSM 65A11 H501 I) con studio in Roma (RM), via Salaria n. 292 (cap: 00199; Pec: *massimoclemente@ordineavvocatiroma.org*; Fax: 06-8555873), e dall'Avv. Giuseppe Pio Torcicollo (C.F.: TRC GPP 70P24 C349 V) con studio in Roma (RM), via C. Mirabello n. 11 (cap 00195; Pec: *giuseppepiotorcicollo@ordineavvocatiroma.org*; Fax: 06-37519932), elettivamente domiciliati presso lo studio di quest'ultimo avvocato in Roma (RM), via Carlo Mirabello n. 11 **- RICORRENTI APPELLANTI -**

Contro: **ROMA CAPITALE**, C.F.: 02438750586, in persona del Sindaco *pro-tempore*, con sede in Piazza del Campidoglio n. 1, rappresentata e difesa in primo grado dall'Avv. Alessandro Rizzo e domiciliata in Roma (RM), via del Tempio di Giove n. 21 **- RESISTENTE APPELLATA -**

Avverso: **la SENTENZA DEL TAR LAZIO-ROMA, SEZIONE II, N. 8519 del 01.07.2019, non notificata da Roma Capitale, avente ad oggetto l'ottemperanza agli obblighi nascenti dalla SENTENZA del TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA, SEZIONE LAVORO, N. 1693-2014, depositata in data 17.02.2014 e passata in giudicato in data 24.03.2014.**

FATTO E PROCESSO

1. Con ricorso ex art. 414 cpc, depositato in data 13 febbraio 2012 e notificato a Roma Capitale in data 16 luglio 2012 (v. *All. 1 ricorso al TAR*), nonché con successivi atti di intervento (v. *All. 2-6 memorie di replica giudizio TAR*), i signori indicati in epigrafe (ed altri che non agiscono per l'ottemperanza) hanno adito il Tribunale di Roma, sezione lavoro, per ivi vedersi riconoscere il seguente diritto: "***dichiarare ed accertare, con effetto costitutivo ex art. 63, c. 2, del T.U.P.I., il diritto dei ricorrenti ad essere inquadrati in Categoria D, posizione economica D1, nel limite dei posti vacanti e disponibili entro la data di efficacia della graduatoria, in base alla attuale dotazione organica vigente, secondo l'ordine di precedenza nella graduatoria medesima***". Il Tribunale di Roma, sezione I lavoro, a conclusione del procedimento ha emesso la **sentenza n. 1693/2014**, pubblicata in data *17 febbraio 2014* (v. *copia autentica sentenza*), con cui, in accoglimento della domanda spiegata dai ricorrenti, dai chiamati in causa e dagli intervenuti, ha dichiarato **il diritto dei medesimi "*ad essere inquadrati nella categoria D, posizione economica D1, nei limiti dei posti vacanti e disponibili entro la data di efficacia della graduatoria, in base all'attuale dotazione organica vigente, secondo l'ordine di precedenza della graduatoria*"**.

2. La vicenda riguardava il "diritto allo scorrimento della graduatoria" per gli ulteriori idonei collocati nella graduatoria approvata in data 28.02.2008 del corso-concorso interno indetto nel 2003 per il passaggio dalla Cat. C alla Cat. D degli appartenenti al Corpo di Polizia Locale di Roma Capitale. Nel ricorso era stata dedotta l'esistenza di "posti vacanti" in cat. D e la decisione già espressa da Roma Capitale, negli atti allegati al ricorso, di utilizzare la graduatoria, durante la sua vigenza, per coprire tutti i suddetti posti, nei limiti della "dotazione organica vigente di 3.000 unità". Di talchè, i posti che erano (al momento del ricorso) o sarebbero divenuti (entro la durata della vigenza prorogata della graduatoria) "vacanti", fino a concorrenza della "dotazione organica vigente di 3.000 unità", erano per ciò stesso anche "posti disponibili" (avendo il Comune già deciso di provvedere alla loro copertura non appena i suddetti posti venivano ad esistenza). Nel ricorso, inoltre, si dava atto che il Comune aveva già provveduto più volte, nel corso dei tre anni di vigenza ordinaria della graduatoria (cioè fino al 28.02.2011), a "coprire i posti vacanti", man mano che essi si liberavano, come previsto negli accordi, con la conseguenza che, anche dopo il 28.02.2011, avrebbe "dovuto" continuarlo a fare. Il Comune, però, aveva "arrestato" tale scorrimento, ritenendo ormai scaduta la graduatoria dopo il 28.02.2011. Poichè invece, secondo i ricorrenti, la graduatoria non era affatto scaduta, ma era rimasta vigente ed efficace per effetto delle norme di legge recanti la "proroga", il

mancato ulteriore scorrimento della graduatoria era un comportamento illegittimo, e il Comune di Roma avrebbe invece dovuto "completare" il suo "impegno assunzionale", inquadrando i ricorrenti. Nel ricorso, tuttavia, i posti vacanti e disponibili non erano stati quantificati in modo esatto e definitivo, ivi dandosi peraltro atto che, successivamente alla presentazione del ricorso medesimo, e durante la ulteriore vigenza della graduatoria, essi sarebbero certamente aumentati, per via del "turn over" dovuto ai successivi pensionamenti. Tuttavia, avendo il Comune di Roma, già nel verbale di intesa del 08.02.2008 (v. *All. 8 memorie di replica giudizio TAR*), cioè prima di approvare in via definitiva la graduatoria, espresso l'intenzione di coprire "tutti i posti vacanti" in cat. D, nei limiti della nuova "dotazione organica di 3.000 unità", utilizzando la graduatoria medesima, era evidente che il Comune di Roma aveva già espresso una "decisione di copertura" dei suddetti posti, di talchè essi, una volta divenuti "vacanti", erano per ciò stesso anche "disponibili". Pertanto, nel suddetto ricorso non era stata indicata "alcuna condizione" (evento incerto e futuro), senza il cui "verificarsi" non poteva realizzarsi il "diritto" vantato. L'espressione "*nei limiti dei posti vacanti e disponibili*", impiegata nelle conclusioni dell'atto di ricorso, poi recepita dal Giudice nel dispositivo di sentenza, non stava quindi a significare: "a condizione che ci siano posti vacanti e che il Comune li renda anche disponibili". Detta espressione, cioè, era un c.d. "**complemento di limitazione**", e cioè una specificazione/limitazione del "diritto ad essere inquadrati", e non già una "**proposizione condizionale**", anche implicita (su ciò v. oltre).

3. La sentenza del Tribunale di Roma n. 1693-2014 è **passata in giudicato già a decorrere dal 24 marzo 2014**, per effetto della impugnazione tardiva proposta da Roma Capitale (nonostante la notifica della sentenza effettuata in data 21.02.2014 ad istanza della parte vittoriosa), come dichiarato dalla Corte di Appello di Roma nella sentenza n. 915 del 17.03.2016 (*All. 2 ricorso al TAR*), confermata poi nel giudizio in cassazione con ordinanza n. 25725 del 15.10.2018 (*All. 3 ricorso al TAR*).

4. Nelle more dei giudizi di appello e cassazione (marzo 2014-ottobre 2018), il Comune è rimasto inadempiente agli obblighi nascenti dalla sentenza e, tuttavia, in mancanza di un "giudicato formale" fino al 15 ottobre del 2018 (data di avvenuto deposito della ordinanza della Corte di Cassazione), i ricorrenti **non hanno potuto intraprendere il giudizio di ottemperanza** (che altrimenti sarebbe stato esperibile già dopo il 24 marzo 2014, cioè una volta passata in giudicato la sentenza di primo grado), e, di conseguenza, hanno **subito il danno** pari al **mancato inquadramento in cat D, posizione economica D1**, con effetti giuridici ed economici a decorrere dal momento in cui certamente vi erano i

"*posti vacanti e disponibili*" nella suddetta categoria (*docc. 6-11 fasc. ric. TAR*), come indicato dal Giudice, ovvero, al più tardi, a decorrere dal passaggio in giudicato della sentenza in data 24.03.2014; di conseguenza, essi non hanno potuto neppure ottenere le **"differenze di retribuzione"** fra la cat. D e la cat. C, che sarebbero scaturite dall'attribuzione a ciascuno di essi, per effetto del superiore inquadramento, dell'incarico di "*Responsabile di singola o più attività di Reparto*" (ex art. 11 dell'Ordinamento della Polizia Locale) e della correlata indennità, quale prevista e quantificata nel CCI del Comune. Con siffatti inquadramenti, inoltre, alla data del 31 dicembre 2016 tutti i ricorrenti avrebbero maturato anni di **permanenza in posizione D1**, potendo quindi beneficiare dopo la suddetta data della **progressione economica a D2**, come previsto nel contratto collettivo di Roma Capitale. Ed invero, in data 12.10.2017 era stato pubblicato **l'Avviso di selezione di cui alla determinazione dirigenziale n. GB/78474/2017 del 12/10/2017** (*doc. 12 fasc. ric. TAR*), nel quale si comunicava l'apertura del procedimento di selezione del personale, in ciascuna categoria, per il passaggio dall'attuale posizione economica di inquadramento alla posizione economica immediatamente successiva. I ricorrenti, ancora collocati in posizione economica C5 anziché in posizione economica D1, a causa della mancata esecuzione della sentenza da parte dell'amministrazione capitolina, nelle more del giudizio pendente in cassazione e vista la impossibilità di eseguire coattivamente la sentenza, **hanno visto quindi negato, nonostante l'inquadramento disposto nella sentenza, il loro diritto a partecipare alla suddetta procedura di progressione economica "dalla posizione economica D1 alla posizione economica D2".** A seguito di istanza di partecipazione alla PEO presentata dagli odierni appellanti nel mese di ottobre del 2017, il Direttore del Dipartimento Risorse Umane rispondeva, con nota prot. n. GB/115803 del 20.11.2017 (*doc. 13 fasc. ric. TAR*), assicurando che, in caso di esito positivo del giudizio in cassazione per la sorte dei ricorrenti, **l'amministrazione avrebbe provveduto ad effettuare la "ricostruzione di carriera" dei ricorrenti e ad attivare, con effetto retroattivo, la procedura di "progressione economica in categoria D" in quel momento negata, per effetto della pendenza del giudizio in cassazione**. Gli appellanti, oltre a non aver potuto partecipare alla PEO del 2017, conseguendo il **livello D2 con decorrenza dal 1 ottobre 2017, ovvero con decorrenza dal 1 febbraio 2018**, e le relative **differenze retributive fra D2 e C5 dalle suddette date fino ad oggi**, hanno anche visto leso il diritto a percepire le **differenze retributive maturate dal 1 gennaio del 2012 (1^ gruppo di 213 ricorrenti) e dal 1 gennaio 2013 (2^ gruppo di 114 ricorrenti)** (per entrambi i gruppi le suddette date costituiscono il 1° giorno successivo al proprio rispettivo inquadramento in cat. D: con decorrenza, rispettivamente, "dal 31 dicembre 2011" e "dal 31 dicembre 2012") **fino ad oggi, per effetto dei "superiori incarichi" di lavoro propri della qualifica superiore ad essi spettante**.

5. In data **5 novembre 2018** gli odierni appellanti hanno inoltrato a Roma Capitale ATTO DI DIFFIDA E MESSA IN MORA (*doc. 15 fasc. ric. TAR*) al fine di ottenere, dopo il provvedimento conclusivo della Cassazione, l'esecuzione del giudicato, come promesso da Roma Capitale nella nota emessa in data 20.11.2017, dove l'Ente, come si è detto, garantiva la futura "esecuzione del giudicato" e la integrale "ricostruzione di carriera" in caso di esito favorevole ai ricorrenti del giudizio in cassazione. L'Ente, tuttavia, a seguito di questa diffida del 05.11.2018, anziché rispondere in modo puntuale alla richiesta di esecuzione, fornendo date, modalità ed iter per l'inquadramento in cat D dei ricorrenti, ha risposto in modo del tutto generico ed evasivo, contravvenendo alla promessa fatta un anno prima, ed affermando ora che (*doc. 16 fasc. ric. TAR*): "***per ogni esigenza assunzionale relativa al profilo di Funzionario Polizia Locale, questo ufficio ricorrerà alla graduatoria di che trattasi, nel rispetto delle condizioni e dei presupposti di cui al dispositivo ed alla normativa in materia di pubblico impiego***". Orbene, era allora evidente che l'Ente, con tale risposta, ha manifestato la volontà di non "ottemperare" alla sentenza. Ed invero, la sentenza cui ottemperare non è una sentenza di mero accertamento solo della "vigenza della graduatoria", da cui residua però la piena "discrezionalità" dell'Ente in ordine alla decisione "se" coprire i posti vacanti e disponibili in categoria D, e solo in caso di copertura dei suddetti posti la sentenza accerta il diritto dei ricorrenti ad essere inquadrati. La suddetta sentenza, cioè, non accerta un "diritto condizionato alla volontà dell'Ente"!

6. Vista la dichiarata volontà di non eseguire la sentenza, gli odierni appellanti, in data 11.02.2019 hanno notificato a Roma Capitale il **ricorso al TAR per l'ottemperanza alla sentenza**, successivamente depositato in data 13.02.2019 (RG n. 1936-2019). Si è costituita Roma Capitale, producendo una memoria difensiva nella quale ribadiva che non vi era alcun obbligo di inquadrare i ricorrenti, atteso che la sentenza si limitava solo a stabilire la ulteriore vigenza, per effetto della proroga, della graduatoria, e quindi l'espressione "nei limiti dei posti vacanti e disponibili" andava intesa proprio nel senso che il Tribunale di Roma avesse "condizionato" il diritto alla "volontà" dell'Ente, da esprimere attraverso i successivi "piani assunzionali", di "coprire" effettivamente i posti "vacanti", che solo così diventavano perciò anche "disponibili". Essendo mancata, dopo la sentenza, qualunque "pianificazione occupazionale" da cui desumere tale volontà di copertura dei posti vacanti, i ricorrenti non vantavano alcun diritto ad essere inquadrati, non essendosi verificato il presupposto di fatto a cui era ancorato l'accertamento del diritto enunciato dal Giudice del merito. Previa produzione di "memorie di replica" (cfr. *memorie ricorrenti del 24.05.2019*, depositate in vista dell'udienza in camera di consiglio), il giudizio

veniva deciso alla camera di consiglio del 5 giugno 2019, con la sentenza n. 8519 successivamente pubblicata in data 1 luglio 2019.

7. Il Tar, innanzi tutto, parte dalla premessa, circa lo svolgimento del processo di merito che si è concluso con la sentenza da ottemperare, del tutto errata e lacunosa che nel ricorso si fosse soltanto evidenziata la sussistenza di "posti vacanti" in cat. D, e la circostanza che il Comune di Roma avesse già adottato in precedenza "scorrimenti" della graduatoria, ma poi aveva arrestato tale scorrimento per aver ritenuto non più in vigore, in quanto non prorogata, la graduatoria medesima; che, di conseguenza, l'oggetto del giudizio non era un diritto incondizionato "all'inquadramento nella categoria superiore", ma bensì il presupposto della "vigenza della graduatoria", dal quale conseguiva, perciò, non il diritto "incondizionato" ad essere inquadrati, ma un diritto "condizionato" all'ulteriore presupposto della "volontà" dell'amministrazione di provvedere alla copertura dei suddetti posti. Il Giudice, in definitiva, avrebbe limitato il suo accertamento alla "perdurante vigenza" della graduatoria e ha stabilito il principio, già espresso dall'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato nella nota sentenza del 2011, che in presenza di graduatoria ancora valida ed efficace, l'Amministrazione, se intendeva procedere alla copertura dei posti vacanti, doveva ricorrere innanzi tutto allo "scorrimento della graduatoria", anziché bandire un nuovo concorso. La sentenza oggetto del presente giudizio di ottemperanza, in definitiva, si sarebbe limitata a stabilire tali principi, e avendo impiegato nel dispositivo l'espressione "*nei limiti dei posti vacanti e disponibili*", che non può essere inteso "come un'endiadi", avrebbe allora inteso non riconoscere un diritto "incondizionato", ma bensì "condizionato" alla "volontà futura" di "copertura" espressa dall'Ente nei suoi atti assunzionali.

La sentenza oggi impugnata è MACROSCOPICAMENTE ILLEGITTIMA per i seguenti

MOTIVI

1) ECCESSO DI POTERE GIURISDIZIONALE.

Il Tar è incorso nel vizio di "eccesso di potere giurisdizionale", che come è noto costituisce anche motivo, avvero le sentenze emesse dal Consiglio di Stato, di ricorso alle Sezioni Unite della Cassazione "*per motivi inerenti la giurisdizione*"!

Il Tar, innanzi tutto, anziché interpretare la parte del dispositivo della sentenza da ottemperare "*nei limiti dei posti vacanti e disponibili*" rimanendo "nell'ambito

degli elementi dedotti nel giudizio concluso", affida l'interpretazione della suddetta espressione ad elementi che, in parte sono già stati interpretati e decisi dal Giudice del merito in una certa "direzione", così di fatto esercitando una "riedizione" della "potestas iudicandi originaria", in parte sono certamente rimasti estranei a quel giudizio, così di fatto entrando in un'area giurisdizionale che non è la "propria". Afferma infatti il Tar: "*Si rende necessario individuare in modo corretto la portata e gli effetti determinati dalla sentenza, partendo dal suo dato letterale e dal necessario significato che allo stesso deve riconoscersi e* ***tenendo conto inoltre del quadro normativo vigente in materia di impiego alle dipendenze delle Pubbliche Amministrazioni e delle prerogative riconosciute in capo agli Enti pubblic****i...La disponibilità deve intendersi strettamente correlata* ***alla pianificazione assunzionale dell'Ente****, dettata* ***da vincoli di bilancio*** *nonché* ***dalla volontà organizzativa interna****....Deve al riguardo considerarsi che* ***le vigenti norme in materia di turn over del personale nel pubblico impiego****, in presenza di vacanze dei posti in pianta organica, intese come carenze nel c.d. 'organico di diritto', non consentono alle Pubbliche Amministrazioni di procedere liberamente ad assunzioni volte a colmare i suddetti vuoti,* ***ma ne vincolano sensibilmente l'azione al rispetto di determinati limiti di spesa, ai quali ogni esercizio di facoltà assunzionali è subordinato, secondo quello che viene comunemente definito 'blocco del turn over'****. Perciò l'Amministrazione resistente, come incontra, per le ragioni suesposte, limiti nell'assunzione mediante indizione di nuove procedure concorsuali, allo stesso modo non può liberamente procedere al nuovo inquadramento, per scorrimento di graduatoria efficace per proroga ex lege...Peraltro* ***si rende necessario mantenere un determinato rapporto numerico tra istruttori e funzionari del Corpo della Polizia municipale...Tale rapporto sarebbe invece venuto meno ove, in asserita esecuzione della sentenza in questione, fosse stato disposto il passaggio dei ricorrenti dalla posizione C5 alla D1, considerata la preesistente carenza in organico anche degli istruttori****...*".

Orbene, innanzi tutto, come si dirà anche nell'ultimo motivo di appello, il TAR omette di considerare, al fine di dare un compiuto significato all'inciso "*nei limiti dei posti vacanti e disponibili*", che il Giudice della "cognizione piena" ha utilizzato tale espressione, allo stesso modo in cui essa è stata utilizzata dai ricorrenti (v. coincidenza fra "petitum" del ricorso e "dispositivo" della sentenza), sulla base della "constatazione", che emerge dalla motivazione della sentenza ottemperanda, secondo cui: "*...Dopo il compimento del triennio dall'approvazione della graduatoria (ossia dopo il 28.2.2011) l'Amministrazione non ha operato ulteriormente il suddetto scorrimento* ***per la copertura dei posti ancora disponibili****...*" (pag. 27); "*l'aumento degli organici del Corpo di Polizia Municipale (fino a 8.350 unità) ed in particolare per quanto riguarda la*

categoria D ***a 3.000 unità*** *è stato deciso* ***con Verbale di Intesa del 7.2.2008*** *e quindi prima della definitiva approvazione della graduatoria in questione.* ***Nel Verbale di Intesa si legge infatti che 'tale operazione dovrà essere portata a compimento entro il termine di validità triennale della graduatoria della progressione verticale già attivata' e sotto questo aspetto appare quindi evidente l'intenzione di ROMA CAPITALE di coprire anche questi ulteriori posti mediante lo scorrimento della graduatoria stessa***" (pag. 32). Ancora, il Giudice osserva che nel corso dei 3 anni di vigenza ordinaria della graduatoria, il Comune aveva periodicamente e costantemente effettuato lo scorrimento della graduatoria, anche con riferimento ai posti di 3.000 funzionari cat. D deliberati nel 2008.

Nel caso di specie il Giudice ha quindi accertato che la "decisione di scorrimento della graduatoria" per "tutti i posti vacanti" in cat D e fino a "concorrenza di 3.000 funzionari" era di fatto già stata "adottata", sia nel verbale di accordo del febbraio 2008, sia successivamente, per "atti concludenti", attraverso i plurimi scorrimenti effettuati. Pertanto, i posti, oltre che "vacanti", erano contestualmente anche "disponibili"!

L'utilizzo da parte del Giudice ordinario dell'aggettivo "disponibili" oltre che "vacanti", riferito ai posti oggetto del "diritto all'inquadramento", non poteva allora essere inteso nel senso di posti che l'Amministrazione "deciderà", "se deciderà", di coprire, perché un siffatto significato avrebbe fatto refluire la pretesa azionata dai ricorrenti nell'ambito di un "interesse legittimo" (quale sempre sussiste a fonte di una scelta "discrezionale"), e non di un "diritto soggettivo" (che invece sussiste a fronte di un "obbligo"). Invece, l'utilizzo dell'aggettivo "disponibili", nella formula utilizzata dal Giudicante, doveva essere proprio quello spiegato dalla Suprema **Corte di Cassazione a sezioni unite** quando afferma: "*...Con riguardo allo specifico tema del cd. 'scorrimento' della graduatoria approvata all'esito della procedura concorsuale, queste Sezioni Unite hanno più volte affermato che il fenomeno consente la stipulazione del contratto di lavoro con partecipanti risultati idonei e non vincitori in forza di* ***eventi successivi alla definizione del procedimento concorsuale con l'approvazione della graduatoria****. Ciò può avvenire o in applicazione di specifiche previsioni del bando, contemplanti l'ammissione alla stipulazione del contratto del lavoro degli idonei fino ad esaurimento dei posti messi a concorso;* ***ovvero perché viene conservata (per disposizione di atti normativi o del bando) l'efficacia della graduatoria ai fini dell'assunzione degli idonei in relazione a posti resisi vacanti e disponibili entro un determinato periodo di tempo****...Queste Sezioni Unite, inoltre, hanno precisato che l'operatività dell'istituto presuppone necessariamente* ***una decisione dell'amministrazione di coprire il posto***

utilizzando la graduatoria rimasta efficace *(si deve trattare di posti non solo vacanti, ma anche* ***disponibili****, e tali diventano sulla base di* ***apposita determinazione****), decisione che, una volta assunta, risulta equiparabile all'espletamento di tutte le fasi di una procedura concorsuale, con l'****identificazione degli ulteriori vincitori*** *(v. fra le altre Cass. S.U. 29-9-2003 n. 14529, Cass. S.U. 7-2-2007 n. 2698, Cass. S.U. 9-2-2009 n. 3055)*". Secondo la Suprema Corte, pertanto, il posto vacante è anche "disponibile" se vi è una apposita "determinazione" dell'amministrazione a coprire il posto utilizzando la graduatoria rimasta efficace. Il termine "determinazione" è il sinonimo di "decisione". Una volta assunta la "decisione", l'amministrazione è perciò vincolata.

Nel caso di specie il Giudice ordinario ha quindi accertato che tale "decisione" era stata adottata, sia nel verbale di accordo del febbraio 2008, sia per "atti concludenti", attraverso i plurimi scorrimenti effettuati.

E' evidente, allora, che il TAR, in sede di ottemperanza della sentenza del G.O., non poteva assolutamente ancorare il diritto riconosciuto dal primo giudice ad "ulteriori elementi", di fatto e di diritto, come le "*leggi vigenti*", i "*limiti di spesa*", "*esigenze organizzative interne*" dell'Ente, la necessità di "*mantenere un rapporto equilibrato fra istruttori e funzionari*", e qualsiasi altro elemento che, rimasto estraneo al giudizio di merito concluso, avrebbe richiesto la piena "potestas iudicandi" del Giudice Amministrativo!

Le Sezioni Unite della S.C., con la sentenza n. 28812 del 27 dicembre 2011, hanno infatti esaminato la questione relativa ai limiti del potere integrativo del giudice amministrativo in caso di giudizio di ottemperanza di sentenza emessa dal giudice ordinario. E' vero che secondo la giurisprudenza costante di legittimità, nelle attribuzioni del giudice amministrativo, in sede di ottemperanza, rientra l'interpretazione della decisione oggetto del giudizio in parola, tanto che la deduzione di eventuali "errori interpretativi" non investe di per sé i limiti esterni delle attribuzioni del giudice amministrativo, non avendo alcun rilievo l'incidenza dell'interpretazione su diritti soggettivi, se tanto consegue alla circostanza che oggetto del giudizio di ottemperanza sia un giudicato civile (Cass., sez. un., ord. 2 dicembre 2009, n. 25344). Osservano, però, le Sezioni Unite che quando il giudizio di ottemperanza attiene ad un giudicato del medesimo giudice amministrativo, questi ha il potere di integrare il giudicato nell'ambito degli ampi poteri, propri della giurisdizione estesa al merito e idonei a giustificare anche l'emanazione dei provvedimenti discrezionali, che il predetto giudice può esercitare, nel caso in questione, ai fini dell'adeguamento della situazione al comando definitivo non eseguito (Cass. sez. un., 30 giugno 1999, n. 376), posto che l'oggetto di tale giudizio consiste nella verifica dell'effettivo

adempimento, da parte della P.A., dell'obbligo di conformarsi al comando del giudice della cognizione, e, pertanto, il giudice dell'esecuzione deve individuare e precisare il contenuto degli obblighi nascenti dalla sentenza passata in giudicato ma anche adottare una statuizione analoga a quella che potrebbe emettere in un giudizio di cognizione, qualora sorgano problemi interpretativi la cui soluzione sia il presupposto indispensabile della verifica dell'esattezza dell'esecuzione. **Il potere integrativo non può tuttavia sottrarsi ai limiti esterni della giurisdizione propria del giudice amministrativo, quando la cognizione della questione controversa, la cui soluzione sia necessaria ai fini della verifica dell'esatto adempimento da parte della PA obbligata, risulti devoluta ad altro giudice di tal chè soltanto questi può provvedere al riguardo**. Da ciò consegue - affermano le Sezioni Unite - che il potere di interpretare il giudicato, che è insito nella natura stessa di ogni giudizio di esecuzione e, quindi, anche del giudizio di ottemperanza, quando un siffatto giudizio si riferisca ad un giudicato formatosi dinanzi a un giudice diverso da quello amministrativo, **deve esercitarsi in base ad elementi interni e non esterni al giudicato ottemperando**, in quanto **la valutazione di questi ultimi rientra nella giurisdizione del giudice che ha emesso la decisione**. E' evidente, quindi, che nel caso di giudizio di ottemperanza di sentenza emessa dal giudice ordinario, il giudice amministrativo, nell'enucleare il contenuto e la portata precettiva della sentenza in base al dispositivo e alla motivazione, senza far riferimento ad elementi esterni, **non può integrare la decisione carente o dubbia facendo riferimento a regole di diritto o a un orientamento giurisprudenziale** (Cass., sez. un., 14 gennaio 2003, n. 445; Cass., sez. un., 1° giugno 2004, n. 10504). Tutto ciò integra, infatti, secondo le Sezioni Unite **l'eccesso di potere giudiziario**, che "*ricorre qualora il giudice amministrativo, in materia di ottemperanza di sentenza emessa dal giudice ordinario, nella quale la sua potestas iudicandi è limitata alla sola interpretazione del contenuto del giudicato sulla base degli elementi interni della sentenza, abbia effettuato invece (o anche) un sindacato integrativo, provvedendo per motivi di siffatta natura ad individuare un diverso contenuto precettivo mediante una pronunzia sostanzialmente autoesecutiva*".

Orbene, nel caso in questione il TAR, nella sentenza impugnata, non si è limitato ad una mera "interpretazione" del giudicato del G.O, con particolare riferimento all'inciso, contenuto in quella decisione, "*nei limiti dei posti vacanti e disponibili*", facendo correttamente utilizzo degli "elementi di giudizio" quali già "dedotti" dalle parti ed ivi esaminati dal giudice ordinario nel giudizio medesimo. Il Tar, infatti, affida l'interpretazione del suddetto inciso ad elementi di fatto e di diritto che, invece, sono certamente rimasti estranei a quel giudizio, **come le "*leggi vigenti*", i "*limiti di spesa*", "*esigenze organizzative interne*" dell'Ente,**

la necessità di "*mantenere un rapporto equilibrato fra istruttori e funzionari*"!!!

Il suddetto vizio, pertanto, integra "ECCESSO DI POTERE GIURISDIZIONALE" che, in quanto tale, potrà essere dedotto anche in Cassazione!

2) ERRATA INTERPRETAZIONE DEL GIUDICATO DEL GIUDICE ORDINARIO COME SENTENZA CHE PRESUPPONE L'ACCERTAMENTO DI UN "INTERESSE LEGITTIMO" E NON DI UN "DIRITTO SOGGETTIVO".

L'interpretazione fornita dal Tar, oltre ad essere il frutto di uno "sconfinamento di potere giurisdizionale", è "abnorme" ed "illogica" anche perché, con siffatta interpretazione, la sentenza ottemperanda avrebbe ad oggetto non un "diritto soggettivo" ma un "interesse legittimo" dei ricorrenti. Secondo il Tar, infatti, il Giudice ordinario si sarebbe limitato solo a: 1) stabilire la ulteriore vigenza della graduatoria; 2) affermare il principio dello scorrimento prioritario della graduatoria, anziché bandire un nuovo concorso, "nel caso in cui l'Amministrazione decida di coprire i posti vacanti", rendendoli perciò anche "disponibili" (depone in tal senso, afferma il Tar, il fatto che il Giudice ordinario avesse richiamato la sentenza della Adunanza Plenaria del CS del 28 luglio 2011).

Il Tar, tuttavia, con siffatta interpretazione "degrada" il contenuto dispositivo e precettivo della sentenza del "giudice ordinario" a quello tipico di una sentenza del "giudice amministrativo", sottoponendo il diritto dedotto in giudizio dai ricorrenti alla "condizione incerta e futura" circa il fatto che l'Ente volesse in futuro, dopo la sentenza, "coprire" o meno i "posti vacanti" in cat. D. In tal modo, il Giudice Ordinario, seguendo questa bizzarra e paradossale interpretazione del Tar, avrebbe di fatto riconosciuto in capo ai ricorrenti non un "diritto pieno e incondizionato", ma un diritto "condizionato" ad un "potere discrezionale dell'Ente", e cioè in definitiva un "interesse legittimo".

In tal caso, però, il Giudice non avrebbe potuto "accogliere il ricorso", dal momento che: 1) o esiste un "diritto soggettivo pieno e incondizionato", ovvero una "decisione già adottata" dall'Ente in merito allo scorrimento della graduatoria per la copertura di ulteriori posti vacanti, ed allora il ricorso al "giudice ordinario, in funzione di giudice del lavoro", può essere "accolto"; 2) oppure non esiste ancora un "diritto soggettivo pieno e incondizionato", ovvero

una "decisione già adottata" dall'Ente in merito allo scorrimento della graduatoria per la copertura di ulteriori posti vacanti, ed allora il ricorso al "giudice ordinario, in funzione di giudice del lavoro", non potrà essere "accolto"!

In altre parole, "l'accoglimento" del ricorso, nell'ambito di un giudizio vertente su un "diritto soggettivo" (cui corrisponde un "obbligo" dell'amministrazione) e non su un "interesse legittimo" (cui corrisponde invece un "potere discrezionale" dell'amministrazione), non rende logicamente compatibile con tale giudizio il risultato ermeneutico adottato dal Tar. Se il Giudice Ordinario, infatti, avesse voluto ancorare lo "scorrimento della graduatoria" alla "volontà" dell'Amministrazione di effettuare in futuro la "decisione" di coprire i posti vacanti, esso non avrebbe potuto accogliere il ricorso, in quanto il giudizio davanti a lui non è un "giudizio amministrativo" vertente su un "interesse legittimo", alla stregua di un giudizio innanzi al Tar o al Consiglio di Stato, **ma è un giudizio che presuppone un diritto già "compiuto e perfetto", cui corrisponde un "obbligo" e non una "scelta discrezionale" della P.A.**

Le argomentazioni addotte dal Tar per "interpretare" la sentenza "ottemperanda", pertanto, oltre ad essere il frutto di uno "sconfinamento nel potere giurisdizionale che non gli è proprio", di fatto rendono assurdamente la sentenza ottemperanda anch'essa viziata sotto il profilo della giurisdizione, trasformandola da sentenza su un "diritto" a sentenza su un semplice "interesse legittimo"!

3) VIOLAZIONE DEL GIUDICATO COME CORRELAZIONE FRA "PETITUM, CAUSA PETENDI, MOTIVI E DECISUM".

Il Tar interpreta il "dispositivo" della sentenza ottemperanda, senza in alcun modo esaminare gli elementi di fatto, contenuti nel ricorso, sulla base dei quali il Giudice ordinario aveva accolto il ricorso medesimo. E' allora il caso di ricordare qual è il significato e la portata della sentenza oggetto dell'odierno giudizio di ottemperanza, secondo la consueta sequenza "*petitum, causa petendi, motivi, decisum*", e non sulla base solo del semplice "dispositivo" e di una "parte" soltanto della motivazione (quale strumentalmente richiamata dal Tar per suffragare le ragioni della difesa capitolina).
Si riporta un estratto del ricorso al giudice ordinario (pag. 17-18): "**Quindi, gli atti e i fatti fin qui evocati, dimostrano inequivocabilmente che, fino al compimento del triennio dall'approvazione della graduatoria (avvenuta in data 28.02.2008) di cui alla selezione per la progressione verticale da C a D nella famiglia Vigilanza**

(originariamente bandita nel 2003), e cioè fino al 28.02.2011, l'Amministrazione ha assegnato i posti vacanti o disponibili, sia quelli previsti nella dotazione organica vigente nel 2003 (n. 2.384), sia quelli previsti nella nuova dotazione organica vigente dal 2008 (n. 3.000), attraverso esclusivamente il ricorso allo 'scorrimento della graduatoria', attingendo 'gli idonei' fino alla posizione n. 1.871 (ben oltre i 648 posti originariamente messi a selezione)! Dopo tale data, però, l'Amministrazione non ha operato ulteriormente il suddetto scorrimento, e dunque i posti ancora 'vacanti' o 'disponibili', alla data del 30.12.2011, sono già oltre 200, destinati a crescere ulteriormente entro la data del 31.12.2012. E' in tale ultima data, infatti, che cesserà di avere efficacia la predetta graduatoria, dapprima prorogata dal D.L. n. 225 del 29.12.2010 (doc. 17), convertito con modificazioni in Legge n. 10 del 26.02.2011 (doc. 18), poi da apposito Regolamento governativo, ed infine dal D.L. n. 216 del 30.12.2011, ancora in fase di conversione in Legge. L'Amministrazione, tuttavia, non la pensa così, ritenendo che alla predetta graduatoria, in quanto adottata da Ente Locale soggetto al patto di stabilità, non si applichi il 'mille proroghe'! Con questo erroneo convincimento, pertanto, ha adottato la decisione, peraltro assentita dalle OO.SS., di 'arrestare' lo 'scorrimento della graduatoria' alla data del 28.02.2011 (v. verbale in doc. 16), disponendo di conseguenza l'inquadramento in categoria D solo per gli idonei che avessero riportato il punteggio di 100. Un'apertura, tuttavia, è presente nel suddetto Verbale, allorché dispone: '*non si esclude la possibilità di ulteriori processi di valorizzazione del personale anche attraverso* ***il ricorso alla medesima graduatoria'***. **Gli odierni ricorrenti, peraltro, hanno un diritto soggettivo pieno e incondizionato, nonché attuale, ad essere assunti in categoria D, per i motivi di diritto di cui appresso**….."

Ebbene, nel ricorso del giudizio di merito i ricorrenti lamentavano il fatto che, nonostante la graduatoria in cui essi erano collocati come idonei non vincitori (approvata in via definitiva in data 28.02.2008) fosse rimasta vigente anche dopo il 28.02.2011 (data di scadenza del triennio di vigenza ordinaria), e nonostante il Comune di Roma, con atti risalenti al 2008, dopo aver implementato la "dotazione organica" di 3.000 funzionari di "cat D", avesse espressamente disposto la "copertura dei posti" di cui alla suddetta "dotazione organica" attingendo alla suddetta graduatoria, e pertanto si fosse "vincolato" a "coprire" i posti che sarebbero divenuti "vacanti e disponibili" nell'ambito della suddetta "dotazione organica", l'Ente aveva attuato solo una parte del suo "impegno assunzionale", coprendo "tutti i posti vacanti in cat D" solo fino alla data del

28.02.2011, per poi "arrestare" la rimanente parte del suo impegno a coprire i successivi posti divenuti vacanti, sostenendo che la graduatoria era scaduta alla suddetta data. Secondo i ricorrenti, invece, la graduatoria continuava ad essere vigente anche dopo il 28.02.2011, per effetto delle leggi recanti la proroga della vigenza delle graduatorie (che andava riferita anche alle graduatorie dei concorsi interni). Il Giudice, accertata la ultravigenza della graduatoria, come sostenuto dai ricorrenti, dichiarava, con effetto costitutivo ex art. 63, comma 2, del D.Lgs. n. 165-2001 ("*Le sentenze con le quali riconosce il diritto all'assunzione, ovvero accerta che l'assunzione è avvenuta in violazione di norme sostanziali o procedurali, hanno anche effetto rispettivamente* ***costitutivo*** *o estintivo* ***del rapporto di lavoro***"), il diritto dei ricorrenti ad essere inquadrati in cat D, "nei limiti dei posti vacanti e disponibili entro la data di scadenza della graduatoria", e "secondo la dotazione organica vigente". Il Giudice, in altre parole, una volta accertato che la graduatoria era ancora vigente dopo il 28 febbraio 2011, dichiarava il diritto dei ricorrenti a "coprire" i "posti vacanti e disponibili", nella dotazione organica di 3.000 funzionari, "durante la ultravigenza" della graduatoria medesima. In pratica, così come tutti gli idonei che avevano preceduto i ricorrenti erano stati via via nel triennio 28.02.2008/28.02.2011, "inquadrati" in cat D, allo stesso modo, anche dopo il 28.02.2011, tutti i nuovi posti che sarebbero divenuti "vacanti e disponibili", nell'ambito della dotazione organica vigente, avrebbero dovuto essere "coperti" utilizzando la graduatoria ancora vigente.

Presupposto del diritto ad essere inquadrati è che, durante la ultravigenza, si verificassero nuove "scoperture di posti", e pertanto, a tale condizione, diventava pieno ed effettivo il diritto dei ricorrenti ad essere inquadrati, secondo l'ordine di precedenza della graduatoria in relazione al numero di posti vacanti. Pertanto, il Giudice non si è limitato solo ad accertare la vigenza della graduatoria, ma ha imposto a Roma Capitale, durante la predetta ultravigenza, di "coprire" i posti "vacanti" (nell'ambito della dotazione che prevede 3.000 unità), che diventavano così anche "disponibili", utilizzando la graduatoria ed inquadrando i ricorrenti, "fino a concorrenza dei suddetti posti".

Il Giudice, in altre parole, ha emesso una sentenza con effetti costitutivi, giusta il disposto di cui al succitato art. 63, comma 2, del testo unico sul pubblico impiego, dove non è assolutamente lasciata alcuna libertà all'Ente di decidere "se" coprire o meno i suddetti posti vacanti, ma semplicemente si obbliga l'Ente a "coprirli", "nei limiti dei posti vacanti durante l'ulteriore vigenza".

Il doppio aggettivo dei posti "vacanti" e "disponibili", pertanto, lungi dall'essere una inutile "endiadi", come ritenuto dal Tar nella sentenza, è stato impiegato nel ricorso per due motivi: sia perché tutti i posti "vacanti", nell'ambito della "dotazione complessiva di 3.000 funzionari", erano posti che l'Amministrazione aveva già "deciso di coprire", rendendoli perciò al tempo stesso "anche

disponibili", sia perché, come si è detto, l'Ente aveva deciso, dal 2008, di "colmare" non solo i posti che divenivano via via "disponibili" per effetto del "turn over", cioè delle "cessazioni dal servizio" di coloro che occupavano i posti già vigenti prima del 2008 (nell'ambito cioè dei 2.345 posti già esistenti), ma anche i posti ulteriormente "vacanti", cioè quelli istituiti nel 2008, in aggiunta ai 2.345 posti già esistenti, fino a concorrenza di 3.000 posti.

Pertanto, poiché, come detto, alla data del 31.12.2011, cioè nel suddetto periodo successivo alla vigenza triennale con scadenza al 28.02.2011, si erano già liberati 213 posti vacanti in cat D, nell'ambito della dotazione organica di 3.000 funzionari, è evidente che i primi 213 ricorrenti posizionati in graduatoria avevano maturato il diritto ad essere inquadrati; del pari, poiché al 31.12.2012, cioè durante l'ulteriore vigenza della graduatoria, vi erano ulteriori 114 posti divenuti vacanti, anche i restanti ulteriori 114 ricorrenti, posizionati in graduatoria dopo i primi 213, avevano maturato il medesimo diritto. In ogni caso, alla data della sentenza (11 febbraio 2014), vi erano tanti "posti vacanti e disponibili", da poter inquadrare "tutti" gli odierni ricorrenti. Con la conseguenza che, essendosi verificato, durante la ultravigenza della graduatoria, il presupposto per disporre l'inquadramento dei ricorrenti (cioè il venire ad esistenza di un numero di posti vacanti e disponibili tale da inquadrare i medesimi), era sorto l'OBBLIGO di Roma Capitale di effettuare il predetto inquadramento.

Resta, allora, da chiarire perché il Giudice, pur avendo accertato l'esistenza, al momento della decisione, di "tanti posti vacanti e disponibili" quanti erano i ricorrenti, non si è limitato tout court a riconoscere il diritto all'inquadramento dei medesimi ma ha riprodotto l'inciso, contenuto già nelle conclusioni del ricorso, "*nei limiti dei posti vacanti e disponibili*" (che comunque integra, in analisi logica, un "complemento di limitazione", non potendo affatto trasformarsi, per quanto fin qui detto, in una "proposizione condizionale implicita").

Ebbene, tale inciso si spiega proprio se lo si collega al "petitum". Il Giudice, infatti, non ha indicato una data precisa in quanto tale data non è stata riportata nelle conclusioni del ricorso: non poteva, quindi, il Giudice andare "*ultra petitum*".

Il significato del suddetto inciso contenuto nelle conclusioni del ricorso era, però, esclusivamente questo. Il ricorso è stato azionato da 113 ricorrenti in data 13 febbraio 2012, e cioè in una data in cui si allegava, come si è detto, la circostanza che già in data 31.12.2011 vi erano oltre 200 posti vacanti. Tuttavia, i 113 ricorrenti occupavano in graduatoria posti diversi, e seguendo lo scorrimento molti non sarebbero rientrati negli oltre 200 posti già vacanti al momento della domanda giudiziale. Nel 2012-2013 si erano poi aggiunti altri ricorrenti (alcuni intervenuti volontariamente, tutti gli altri chiamati in causa dal Giudice). Alla data della pronuncia, però, non era stato accertato in modo compiuto quanti

fossero i posti vacanti/disponibili effettivi, né comunque poteva essere indicata una data precisa, non essendo stata espressamente formulata nell'atto di ricorso: **tale data era perciò desumibile in modo implicito, indiretto, proprio "in relazione ai posti vacanti e disponibili"**.

Essendo tutti i ricorrenti nel giudizio *a quo* (quelli costituiti in giudizio, perché agli altri non si estende il giudicato) **n. 318**, ed occupando ognuno una diversa posizione in graduatoria, i ricorrenti avevano diritto ad essere inquadrati "fino a concorrenza dei posti vacanti e disponibili durante la vigenza ulteriore della graduatoria" e, ovviamente, "secondo l'ordine di precedenza della graduatoria". Quando si verifica la "vacanza", si opera lo scorrimento "per i successivi graduati". Con la conseguenza che, se entro il 31.12.2011 vi erano già 213 posti vacanti, i primi "213 ricorrenti graduati" potevano già ricoprire il posto richiesto; ugualmente, se entro una data successiva, ma che vedeva ancora vigente la graduatoria, si fossero verificate ulteriori vacanze, anche i restanti ricorrenti avrebbero avuto diritto ad essere inquadrati.

Tale conclusione è coerente non solo con l'impegno assunto dal Comune di Roma nel succitato **Verbale di Intesa del 08.02.2008 (All. 8 memorie replica)**, ma anche negli atti successivi. Nella **Delibera di Giunta n. 85 del 25.02.2008 (All. A)**, l'Ente stabiliva infatti che: "*in data 8 febbraio 2008, al termine del confronto con le OO.SS. e la RSU del Comune di Roma, è stato siglato il verbale di intesa sulla riorganizzazione del Corpo di Polizia Municipale, finalizzato ad ottenere l'obiettivo del miglioramento del servizio per la città;...più specificamente, il predetto accordo prevede una parziale modifica della struttura del Comando Generale, di cui al titolo II del vigente Regolamento del Corpo, e una parziale modifica della disciplina delle posizioni di lavoro, di cui al vigente Regolamento sull'ordinamento professionale del personale di Polizia Municipale;...tale modello organizzativo si inquadra nella prospettiva dell'adeguamento della dotazione organica complessiva degli appartenenti al Corpo della Polizia Municipale a 8.350 posti, come già programmato nell'accordo sottoscritto tra l'Amministrazione e le OO.SS. nel 2003, e, in tale ambito, della dotazione organica complessiva dei funzionari di Polizia Municipale di categoria D a 3.000 posti, 'in equilibrato rapporto funzionale con l'incremento del numero degli istruttori di Polizia Municipale di categoria C'...a tal fine è necessario integrare il piano generale di revisione della vigente dotazione organica del Comune di Roma, di cui alla 'memoria' approvata dalla Giunta Comunale nella seduta del 7 luglio 2007, al fine di concretizzare l'adeguamento delle dotazioni organiche di diritto della Polizia Municipale 'nel quadro dell'accordo complessivo sulle dotazioni organiche del Comune di Roma;...peraltro un primo parziale potenziamento degli organici del Corpo è previsto già nel corso del 2008, con l'assunzione di n. 800 istruttori di Polizia Municipale, dalla graduatoria del concorso pubblico in via di conclusione, e **con***

la nomina dei funzionari di Polizia Municipale, nel numero consentito dalle vacanze organiche, dalla graduatoria del procedimento di progressione verticale in via di perfezionamento collegato alle esigenze e alle risorse...". Successivamente, con la **Delibera n. 370 del 25.11.2009 (All. B)**, l'Ente stabiliva che: "*si ritiene opportuno integrare il presente piano assunzionale secondo quanto disposto dall'art. 6 della deliberazione Giunta Comunale n. 386 del 17 novembre 2008 – Nuovo Regolamento sull'ordinamento professionale del personale del Corpo di Polizia Municipale – in base al quale* ***si procederà ad assumere, gli Istruttori Polizia Municipale che abbiano superato la prova selettiva per la progressione verticale dalla categoria C alla categoria D, nei limiti dei posti messi a selezione per la copertura delle posizioni di lavoro in Categoria D nonché nei limiti dei posti vacanti nell'ambito della vigente dotazione organica della Famiglia Vigilanza***...".

Pertanto, i ricorrenti hanno diritto ad essere inquadrati nei posti vacanti, perché un obbligo in tal senso è stato accertato, con effetti costitutivi, dal giudice ordinario.

Al diritto all'inquadramento consegue il diritto alla ricostruzione di carriera, che pur non essendo dichiarato dal giudice nella sentenza da ottemperare, costituisce la conseguenza giuridica ed economica del disposto inquadramento, e pertanto è azionabile nella presente sede, come effetto diretto dell'inquadramento.

In subordine, esso può essere rivendicato anche come "risarcimento danni", avendo l'inadempienza di Roma Capitale, successiva alla pronuncia della sentenza, nonchè il comportamento processuale posto in essere da codesta amministrazione, successivamente al passaggio in giudicato della sentenza nel marzo 2014, cagionato per i ricorrenti il DANNO del mancato conseguimento, già da allora, delle UTILITAS derivanti dal suddetto inquadramento (come sopra indicate).

****

Tutto ciò premesso, i signori *ut supra* rappresentati, difesi e domiciliati

CHIEDONO

A questo Ill.mo Consiglio di Stato, disattesa ogni avversa deduzione ed eccezione, in accoglimento del presente appello, di riformare la sentenza impugnata, e, per l'effetto, accogliere il ricorso presentato al Tar, ordinando al

Comune di Roma Capitale l'adozione degli atti necessari per la piena e conforme esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza in oggetto, e, in particolare: **1)** inquadrare i ricorrenti in categoria D, posizione economica D1, con decorrenza dal 01.01.2012 i primi 213 ricorrenti posizionati in graduatoria, dal 01.01.2013 i rimanenti ricorrenti posizionati in graduatoria dopo i primi 213; per l'effetto, effettuare la ricostruzione di carriera dei ricorrenti conseguente ai predetti inquadramenti in categoria D, posizione economica D1, liquidando le differenze di retribuzione spettanti dalle suindicate date e fino ad oggi, consistenti nella maggiore indennità di funzione spettante, rispetto a quella percepita in categoria C, come sopra indicata, ovvero quelle risultanti da apposita verifica dell'organo chiamato a dare attuazione al giudicato; sempre per l'effetto, effettuare la ulteriore ricostruzione di carriera dei ricorrenti conseguente ai predetti inquadramenti in categoria D, posizione economica D1, ammettendo, ora per allora, i ricorrenti in servizio alla data del 12 ottobre 2017, a partecipare alla procedura di selezione per la progressione economica dalla posizione D1 alla posizione D2, di cui al bando del 12 ottobre 2017, ed in caso di positivo superamento della suddetta selezione, disporre l'inquadramento dei ricorrenti in posizione economica D2 con decorrenza dal 01.10.2017, ovvero dalla data del 01.02.2018, come previsto nel bando, erogando ai ricorrenti le differenze retributive (fra D2 e C5) spettanti dalle suindicate date e fino all'attualità; **2)** in via subordinata, inquadrare i ricorrenti tutti in categoria D, posizione economica D1, dalla data del giorno 11.02.2014, ovvero del giorno 24.03.2014, operando la medesima ricostruzione di carriera di cui sopra dalle suindicate ultime date; **3)** in via ulteriormente subordinata, fermo restando l'inquadramento in categoria D, posizione economica D1, dalle date di cui sopra, quale effetto che discende in via immediata e diretta dal giudicato di cui alla sentenza del Tribunale di Roma oggetto di ottemperanza, condannare Roma Capitale al "risarcimento dei danni in forma specifica", per effetto della mancata spontanea esecuzione del giudicato, formatosi in data 24 marzo 2014, e del comportamento processuale di Roma Capitale, che ha proposto appello avverso la sentenza di primo grado dopo la scadenza dei termini, e successivamente ha finanche proposto ricorso in cassazione, violando il giudicato sostanziale e formale già formatosi in data 24 marzo 2014, e impedendo così ai ricorrenti di promuovere il presente giudizio di ottemperanza, finchè era pendente il giudizio in cassazione: tali danni sono quelli derivanti dal mancato inquadramento in cat D, che avrebbe dovuto operare per effetto della sentenza passata in giudicato, non più tardi del 24 marzo 2014, e consistiti sia nella mancata percezione delle maggiori indennità mensili di cui alla cat D, rispetto a quelle percepite in cat C, sia nella mancata ammissione ad ottobre 2017 alla procedura di progressione economica in cat D, in particolare quella per il passaggio dalla posizione economica D1 alla posizione economica

D2, con l'effetto di percepire il maggior trattamento stipendiale D2 rispetto allo stipendio percepito restando in posizione C5.
Si chiede, inoltre, la condanna alla refusione delle spese di lite del doppio grado di giudizio nel presente giudizio di ottemperanza, oltre al rimborso dei contributi unificati, da distrarre in favore dei sottoscritti avvocati antistatari, quantificandole in base alla complessità del presente giudizio ed al numero elevatissimo delle parti in esso rappresentate e difese.

SI DEPOSITA:
Copia autentica della Sentenza del TAR Lazio-Roma n. 8519 del 01.07.2019.
Fascicolo di parte ricorrente nel giudizio al Tar
All. A
All. B

Ai fini del versamento del contributo unificato, si dichiara che viene versato il contributo dimezzato di euro 150,00, vertendosi in materia di rapporti di pubblico impiego.

Roma, 29 ottobre 2019

Avv. Massimo Clemente Avv. Giuseppe Pio Torcicollo